

COMUNE DI CINISI

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE

TA.RI. (TASSA RIFIUTI)

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

SOMMARIO

Articolo 1.....Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

Articolo 2.....Presupposto impositivo

Articolo 3.....Soggetti passivi

Articolo 4.....Servizi relativi alla gestione dei rifiuti

Articolo 5.....Base imponibile

Articolo 6.....Determinazione e approvazione delle tariffe

Articolo 7.....Articolazione della tariffa

Articolo 8Periodi di applicazione del tributo

Articolo 9.....Tariffa per le utenze domestiche

Articolo 10.....Occupanti le utenze domestiche

Articolo 11.....Tariffa per le utenze non domestiche

Articolo 12.....Classificazione delle utenze non domestiche

Articolo 13.....Conferimento dei rifiuti fuori dal servizio pubblico

Articolo 13 bis...Conferimenti superiori.....

Articolo 13 ter...Agevolazioni ed esenzioni a favore di nuove imprese

Articolo 14.....Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Articolo 15.....Esenzioni e riduzioni

Articolo 16... ..Ulteriori esenzioni e agevolazioni

Articolo 17.....Agevolazioni rifiuti speciali

Articolo 18.....Riduzioni per raccolta differenziata utenze domestiche

Articolo19.....Versamenti

Articolo 20.....Dichiarazione

Articolo 21.....Funzionario Responsabile

Articolo 22.....Correlazione con gli uffici interni

Articolo 23.....Accertamento

Articolo 24.....Riscossione coattiva

Articolo 25.....Sanzioni ed interessi

Articolo 26... ..Rimborsi

Articolo 27.....Contenzioso

Articolo 27 bis. Reclami e richieste di rettifica

Articolo 28Disposizioni finali ed efficacia

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà; regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di CINISI della tassa rifiuti (TA.RI.) quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dalla L. 27/12/2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, e si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/4/1999 n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta e; il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte la cui superficie insiste nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ad esclusione di quelli indicati nei successivi articoli 14 e 15.

Articolo 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TA.RI e; dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni e; responsabile del versamento della TA.RI. dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 4

SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

La TARI è dovuta per la gestione dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, le cui modalità sono disciplinate dagli specifici regolamenti vigenti, dalle ordinanze e da ogni altra disposizione di rango superiore.

Articolo 5

BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione della TA.RI., la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile, e ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini TRSU.
2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, art. 1 della L.147/2013, la superficie assoggettabile alla TA.RI., per gli immobili a destinazione ordinaria, è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TA.RI. rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 6

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune, nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ed all'articolazione tariffaria contenuta nel presente regolamento.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.
5. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. *Le tariffe devono essere approvate entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe coincide con quello dell'approvazione del bilancio di previsione.*

Art. 7

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa é composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti

conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa é articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Art. 8

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo é dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato a mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
3. *La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree deve essere effettuata entro 90 giorni dal verificarsi dall'evento, su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune o disponibile presso gli sportelli fisici; tale cessazione dà diritto alla cancellazione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.*
4. Se la dichiarazione di cessazione o variazione é presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento o diminuzione di tariffa, producono effetti dal mese successivo di effettiva variazione e saranno di regola conteggiate a conguaglio.
6. Per le attività economiche stagionali, sottoposte ad autorizzazioni periodiche l'obbligazione tariffaria decorre dal mese di inizio attività e cessa col mese di chiusura.

Art. 9

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e/o dell'art. 1 c. 652 della L. 147/2013 e successive modifiche.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti e i criteri rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 10

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio dall'anno d'imposta. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente

domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata a corredo della dichiarazione del titolare d'imposta.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di soggetti o enti non residenti, il numero di occupanti è determinato in misura convenzionale pari a quattro.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del nostro Comune rispetto alla dichiarazione.
5. Le cantine, i garage o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.
- 5 bis. Alle cantine, ai garage o simili luoghi di deposito, accatastati alle categorie C2 e C6, che costituiscono pertinenza di un altro cespite tassato, non si applica la quota variabile, e ad essi viene applicata la quota fissa corrispondente del cespite principale. La pertinenza deve essere dichiarata dal contribuente all'Ufficio Tributi.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
7. Per l'unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o di usufrutto, non locata e non data in comodato da un residente fuori del territorio dello Stato, di proprietà di iscritto AIRE, in possesso dei requisiti fissati dalla legge n 80/2014, si applicano i benefici di cui alla medesima disposizione, previa presentazione di specifica dichiarazione comprovante i requisiti fissati dalla legge.

Art. 11

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché B al c. 652 della L.147/2013 e successive modifiche.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di eventuali correttivi disposti in sede di determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art.1 c. 652 della L.147/2013 e successive modifiche.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 12

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relative ad attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 13

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. *Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani a norma dell'art. 183, comma 1, lett. B) – ter del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averle avviate tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, previa comunicazione da esibire.*
2. *Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile, nella misura del 90%.*
3. *Ai fini del beneficio di cui al comma 2, le utenze domestiche interessate devono presentare a mezzo PEC al soggetto gestore ed all'Ufficio Tributi:*
 - a) *Modulo di comunicazione sottoscritto dal legale rappresentante da presentare al gestore ed all'Ufficio tributi del Comune, con il quale è manifestata sia la volontà di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e sia l'impegno espresso di non conferire al servizio pubblico alcuna tipologia di rifiuti urbani assoggettabili a recupero, prodotti dalla propria attività, a pena di decadenza dell'agevolazione.*
 - b) *copia dei contratti sottoscritti con i singoli operatori privati che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti.*
4. *La comunicazione ai sensi del precedente articolo produce effetto per due anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata presentata ed il termine di scadenza è fissato al 30 giugno di ogni anno. Con riferimento al biennio 2024-2025 può essere presentata entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento. Il termine di cui sopra deve intendersi come perentorio.*
5. *Entro il 28 febbraio di ogni anno l'utenza non domestica deve presentare al Comune a mezzo PEC la documentazione attestante i quantitativi dei rifiuti avviati a recupero nell'anno precedente, rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. In difetto si procederà al recupero della TARI non versata per l'anno di riferimento, con applicazione di sanzioni, interessi ed oneri di legge.*
6. *L'opzione disciplinata dal comma 1 del presente articolo è vincolante per l'utenza non domestica per un periodo non inferiore a due anni.*
7. *Nel caso in cui risulti comprovato il conferimento di rifiuti al servizio pubblico in violazione delle previsioni di cui all'art. 4 comma 3 lett. a) del presente articolo, si*

procederà al recupero della parte variabile per l'intero anno per cui si è verificato l'evento, con l'applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione e degli interessi nella misura di legge.

- 8. Le attività industriali/artigianali che si avvalgono del regime di privativa in relazione al regolamento, sono tenuti a pagare il 100% della quota fissa in relazione alla superficie di riferimento.*

Art.13 bis

ALTRE DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICHE

- 1. Nell'ipotesi di produzione di rifiuti assimilati agli urbani, prodotti da operatori economici, che per limiti quantitativi superino le 12 tonnellate, il dichiarante potrà presentare apposita istanza corredata del contratto di servizio con operatore privato, finalizzata all'applicazione delle tariffe secondo i commi seguenti.*
- 2. Sulla superficie utile dove vengono prodotti i rifiuti oggetto di contratto verrà applicata solo la quota fissa della tariffa TARI corrispondente. Restano a tassazione piena, le restanti superfici utili.*
- 3. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo l'utente dovrà fornire tutta la documentazione di cui all'art. 13 comma 5 pena la decadenza del beneficio.*

Art. 13 Ter

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI A FAVORE DI NUOVE IMPRESE

- 1. Al fine di agevolare l'insediamento di nuove attività produttive, si prevede per l'anno 2023, l'abbattimento per mesi 12 (dodici), della quota variabile per le attività economiche di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune;*
- 2. Tale riduzione, non è cumulabile con altre riduzioni previste dal presente Regolamento e gravando sul bilancio comunale, verrà determinata nel quantum, dalla Giunta Municipale, in relazione alla disponibilità di bilancio;*
- 3. Per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1, si intenderanno quelle che risultino essere iscritte e che abbiano iniziato l'attività produttiva dal 1 gennaio 2023 o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune nel medesimo periodo (a tal fine farà fede la data di costituzione risultante dal Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A.). Se l'attività viene interrotta nel corso del periodo dell'agevolazione, l'impresa decade dal beneficio della riduzione;*
- 4. Si precisa che non sono considerate nuove attività i meri trasferimenti di sede nell'ambito del territorio comunale, le nuove iscrizioni determinate dalla ridenominazione della ragione sociale o da fusione, il subentro e la cessione di impresa;*
- 5. La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Cinisi, nel medesimo immobile oggetto delle esenzioni e /o riduzioni di cui al presente articolo.*
- 6. Tale immobile deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività;*
- 7. I soggetti dichiaranti che intendono usufruire delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo, per tutto il periodo interessato dalle stesse, non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti e devono essere in regola con l'assolvimento in materia di imposte e tasse nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo quanto accertabile nel documento unico di*

- regolarità contributiva (DURC).*
8. *Il soggetto che intende usufruire delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo, deve presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Cinisi, entro il termine perentorio di presentazione della denuncia di cui all'articolo 8, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante il possesso dei requisiti richiesti.*
 9. *Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia della riduzione di cui al presente articolo. Tali agevolazioni decadono in mancanza anche di uno solo dei detti requisiti;*
 10. *I soggetti che usufruiscono della riduzione e/o agevolazioni di cui al presente articolo, sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento richiesto in materia di TARI. Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti;*
 11. *Non si dà luogo in alcun caso alla restituzione di somme eventualmente versate a titolo di TARI, qualora il contribuente non adempia all'obbligo dichiarativo di cui al comma 9.*
 12. *L'Ufficio Tributi provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al comma 9 del presente articolo e nel caso di mancanza anche di uno solo dei detti requisiti, provvede al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di legge.*

Art. 14

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (rilevabili da elementi oggettivi), come, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura elettrica;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) balconi, verande terrazze, porticati non chiusi con strutture fisse, aree scoperte o accessorie, incluse le aree a verde, pertinenziali a civili abitazioni.
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - h) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da

idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

- 3 Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
- 4 Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 15 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.
2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. E' inoltre prevista la riduzione del 30% sulle corrispondenti tariffe nei seguenti casi:
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale da soggetti residenti nel Comune di Cinisi, limitatamente ad un immobile, non concesso in locazione.

Gli immobili destinati ad altro uso limitato e discontinuo - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenze o autorizzazioni rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, e tenuti al pagamento della tariffa per l'intero anno solare.

- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero.

I presupposti agevolativi devono essere specificati nella denuncia originaria o di variazione.

Sono esclusi dalla riduzione di cui al c. 3 i soggetti che beneficiano per lo stesso immobile dell'assimilazione ad abitazione principale ai fini IMU.

Articolo 16 ULTERIORI ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

- 1) Locali adibiti, esclusivamente all'esercizio di culti religiosi che non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, limitatamente a quelli in cui si svolgono le inerenti funzioni, e le aree accessorie, pertinenziali di tali locali;
- 2) Oratorio;
- 3) Locali occupati dalla caserma di Carabinieri;
- 4) Le civili abitazioni, dove risiede un soggetto portatore di Handicap gravissimo,

riconosciuto ai sensi del DPRS 545/2017 lettera a e b, hanno diritto all'esenzione o riduzione dell'imposta per una percentuale che va dal 100% al 30% in relazione agli stanziamenti di bilancio, dell'anno di riferimento. Il presente beneficio resta subordinato alla richiesta dell'interessato che attesta il possesso dei requisiti di legge, nonché l'avvenuta regolarizzazione della posizione tributaria nei confronti del Comune, relativa al cespite oggetto di esenzione.

Articolo 17 **AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI**

1. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, in considerazione dell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, a condizione che venga prodotta istanza con allegato il contratto di smaltimento relativo alla tipologia di attività:
attività Industriali **Riduzione: 40 %** (resta tassato il 60% della superficie);
attività di autocarrozzerie, autofficine, ed elettrauto **Riduzione 35%** (resta tassato il 65% della superficie);
attività di lavanderie a secco, tipografie, stamperie, vetrerie ed incisioni artigianali manifatturiere, nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili) **Riduzione 25%** (resta tassato il 75% della superficie);
attività di laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici e odontotecnici **Riduzione 15%** (resta tassato l'85% della superficie)
2. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani beneficiano di una riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura del 10% qualora dimostrino, con riferimento all'annualità precedente, di avere smaltito quantità superiori a una tonnellata a proprie spese, con dichiarazione da presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività; di raccolta e recupero.

Articolo 18 **RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE DOMESTICHE**

1. E' prevista la riduzione del 5% alle utenze domestiche non residenziali e del 10% alle utenze domestiche residenziali che praticano il compostaggio domestico dei rifiuti con trasformazione biologica. Al fine di usufruire della riduzione, il contribuente deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà all'ufficio tributi, nella quale dichiara che la compostiera e; allocata in terreno pertinenziale all'immobile per il quale si chiede l'agevolazione, specificando estremi catastali dello stesso.
2. Sono, altresì, concesse riduzioni tariffarie ai cittadini che conferiscono rifiuti differenziati, al centro di raccolta comunale, con le modalità e nella misura prevista nello specifico regolamento "per la raccolta differenziata";
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili in capo allo stesso contribuente.

Articolo 19 **VERSAMENTI**

1. Il versamento della TA.RI. è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) o altro sistema previsto per legge;
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate scadenti il giorno 10 dei mesi di luglio, agosto, ottobre e dicembre;
- 2 bis** *Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione;*
3. Per le attività stagionali, sottoposte a chiusura, le scadenze sono fissate al 10 luglio e al 10/08;
4. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 10 luglio di ciascun anno.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
7. La TA.RI. viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
8. Alla TA.RI. non sono applicate le addizionali ex ECA e MECA istituite e disciplinate dal R.D.L. 30/11/1937 n.2145 della L. 1346/1961 e dall'art. 3, c. 39 della L. 549/1995, conseguentemente le riscossioni inviate a titolo di acconto per tali voci, relativamente all'anno d'imposta 2014, verranno contabilizzate come TA.RI.
9. *L'Ente garantisce all'utente, secondo quanto previsto dal c. 1, almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio. Nel caso di modalità di pagamento onerosa, l'Ente si riserva il diritto di un onere non superiore a quello sostenuto dall'Ente stesso.*
10. *L'Ente garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di cui al precedente c.2 agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi DPR 445/2000, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico. La richiesta deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione. La rata non potrà essere inferiore a cento (100) euro. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi legali a partire dalla data fissata per l'ultima scadenza ordinaria.*

Articolo 20 DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TA.RI., restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU.
2. *I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo a mezzo posta, e-mail o PEC o direttamente presso l'ufficio tributi, compilando l'apposito modulo disponibile presso lo sportello fisico e scaricabile dalla home page del sito internet.*
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. *La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione di modifica va presentata entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette variazioni.*
- 4 bis. "In deroga a quanto disposto dal precedente comma 4, le richieste di cui all'articolo all'art. 13 devono essere presentate entro il 30 giugno e decorrono dal 1°*

gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.”

5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: da un componente del nucleo familiare che abbia compiuto il 18° anno di età, nel caso di residenti, nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. I soggetti che occupano o detengono la disponibilità di un'utenza che costituisce pertinenza di un'utenza abitativa, sono tenuti a presentare specifica dichiarazione.
7. ***Il modulo per la dichiarazione contiene:***
 - a) ***il recapito postale ed email o PEC al quale inviare la richiesta;***
 - b) ***i dati identificativi dell'utente:***
 - ***per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;*** - ***per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;***
 - c) ***i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta: - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati; - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;***
 - d) ***la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata.***
8. ***Le informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti sono indicate nella Carta della qualità del servizio, consultabile presso il sito internet dell'Ente.***

Articolo 21

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività; organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso in primo grado.

Articolo 22

CORRELAZIONI CON GLI UFFICI INTERNI

1. Gli Uffici Anagrafe, Commercio, Tecnico e Polizia Municipale comunicano dati ed informazione che hanno refluenze sulle situazione contributive ai fini TA.RI.

Articolo 23

ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività; di accertamento, il Comune, per le unità; immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può; considerare come superficie assoggettabile alla T.A.R.I. quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può; inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso al contribuente.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 24 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente entro i termini fissati dalla legge.
2. Le somme non versate a seguito sollecito di pagamento, vengono recuperate coattivamente, unitamente alla sanzione.
3. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 25 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato.
2. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine di 60 giorni dal sollecito di pagamento inviato in A.R. o tramite PEC. Alle sanzioni si applicano le riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche, se applicabili. La sanzione non è; invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
3. La sanzione relativa al c.2, in conformità; a quanto previsto dalle indicazioni Ministeriali, può essere applicata in sede di recupero coattivo.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al c.2 dell'art 23 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100 .
7. Le sanzioni di cui ai comma 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Le sanzioni di cui al comma 2 vengono ridotte al 20%, qualora il contribuente si presenti

spontaneamente per regolarizzare anni d'imposta pregressi.

9. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
10. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari ai tassi d'interesse legale vigenti nel periodo oggetto di accertamento. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 26 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 25, comma 10, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 19, comma 5, del presente regolamento.

Articolo 27 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate con applicazione di interessi legali.

ARTICOLO 27 bis RECLAMI E RICHIESTE DI RETTIFICA

1. *Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, una richiesta di informazione, o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario. Eventuali reclami sul servizio vanno presentati all'Ufficio Servizi Igiene Ambientale.*
2. *Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI per quanto riguarda le richieste di rettifica e presso l'ufficio Servizi Ambientali per quanto riguarda i reclami. Tale modulistica è altresì scaricabile dal sito web comunale. I moduli per il reclamo/rettifica contengono il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo, i dati identificativi del contribuente, la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica, il servizio*

a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti), l'indirizzo e il codice utenza, reperibili sulla bolletta ricevuta dall'utente

- 3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.*
- 4. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).*
- 5. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.*

Articolo 28

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. Le modifiche al regolamento TARI deliberate dal Consiglio Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione retroagiscono al 1° gennaio dell'anno solare di riferimento.